



## COMUNE DI BARI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2019

DELIBERA N.24

#### OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
- APPROVAZIONE TARIFFE

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI  
GENNAIO, , ALLE ORE 14:30 CON CONTINUAZIONE

PREVIO AVVISO DEL SIG.SINDACO SI É RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE  
NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

#### PRESIDENTE

**DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO**

#### ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI
5	MASELLI Dott. Silvio	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
8	ROMANO Avv. Paola	NO
9	TEDESCO Prof.ssa Carla	NO
10	TOMASICCHIO Dott. Angelo	NO

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA  
APERTA LA SEDUTA.



## **L'Assessore al Bilancio e Programmazione Economica,**

### **sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi, riferisce che:**

Con D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono stati disciplinati l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1193 del 31/10/2001 e n. 143 del 08/02/2002, allegate al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2002, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell'11/04/2002, sono state approvate le Tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2002.

Il tariffario di cui alla predetta Deliberazione di Giunta non subiva alcuna modifica **sino al 03.12.2004**, data in cui con Delibera di Giunta n. 888 del 03.12.2004, in ragione della facoltà concessa alle Amministrazioni Comunali dall'enunciato normativo di cui all'art. 11 co. 10 della L. n. 449 del 27.12.1997, **si provvedeva ad aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.lgs. n. 507/93 fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01.01.1998**. Per l'effetto di tale deliberazione, la tariffa base dell'ICP passava da euro 17,56 ad euro 21,07.

**Le tariffe vigenti, in materia di I.C.P., sono pertanto ad oggi le medesime fissate nella Deliberazione di Giunta del 2004, in virtù del principio di ultrattività.**

Il D.L. n. 83/2012, entrato in vigore il 26.06.2012, ha disposto l'abrogazione dell'art. 11 co. 10 della L. n. 449 del 27.12.1997 e quindi della possibilità per i Comuni di deliberare detto aumento tariffario.

L'art. 1 co. 739 del D.L. n. 208/2015 ha precisato che la disposizione di cui all'art. 83 co. 7 del D.L. n. 83/2012 si interpreta *"nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto – legge n. 83 del 2012"*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2018, si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 739 del D.L. 208/2015, **ritenendo infondata la questione e, contestualmente, fornendo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di interpretazione autentica oggetto di vaglio di costituzionalità.**

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, l'art. 1 co. 739 del D.L. n. 208/2015 ha la funzione di interpretare le disposizioni preesistenti, e in particolare l'art. 23 comma 7 del D.L. n. 83/2012, allo scopo di imporre un determinato significato normativo a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata.

Ciò premesso, secondo il Giudice delle leggi, **la predetta norma, lungi dall'individuare un doppio regime impositivo, avente come spartiacque la data del 26.06.2012, e conseguentemente operare ingiustificate disparità di trattamento, va interpretata nel senso che vengono fatti salvi gli aumenti applicati fino al 26.06.2012, mentre gli aumenti applicati successivamente a tale data, a prescindere che gli stessi siano stati espressamente deliberati ovvero implicitamente deliberati in virtù del principio di ultrattività, sono illegittimi.**

In particolare, sempre secondo la Corte Costituzionale, l'applicazione degli aumenti disposti in virtù di una disposizione abrogata, l'art. 11 co. 10 della L. 449/1997, non può ritenersi legittima a far data dalla predetta abrogazione (26.06.2012), ancorché per gli aumenti applicati precedentemente a detta data operi la misura di salvaguardia di cui al D.L. n. 83/2012, che ne fa salvi gli effetti.

Tanto premesso, alla luce dell'intervento di *reductio ad legitimitatem* operato dalla Corte Costituzionale, **gli aumenti tariffari applicati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 83/2012 (26.06.2012) sono illegittimi**, con conseguente necessità dei Comuni di riadottare le tariffe precedentemente in vigore, al netto degli aumenti disposti in virtù dell'abrogato art. 11 co. 10 della L. n. 449/1997.

Al fine di chiarire quale sarebbe l'impatto sul bilancio comunale della reviviscenza delle tariffe precedentemente in vigore, si trascrivono di seguito due proiezioni, l'una avente quale parametro di riferimento l'anno di imposta 2017 e l'altra avente quale parametro di riferimento l'anno di imposta 2018.

<b>Anno 2017 Imposta dovuta</b>	<b>Disapplicazione maggiorazione Tariffe</b>	<b>Anno 2019 Imposta dovuta</b>
Euro 2.996.376,82	- 20% ( euro 499.159,21)	Euro 2.497.217,70

<b>Anno 2018 Imposta dovuta</b>	<b>Disapplicazione maggiorazione Tariffe</b>	<b>Anno 2019 Imposta dovuta</b>
Euro 2.924.935,90	- 20% ( euro 487.257,95)	Euro 2.437.677,95

L'effetto economico – finanziario derivante dall'applicazione dal combinato disposto dell'art. 23 co. 7 del D.L. n. 83/2012 e dell'art. 1 co. 739 del D.L. n. 208/2015, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, comporta un minor gettito fiscale per l'anno di imposta 2019 di circa € 500.000,00.

Sempre quale diretta conseguenza, il Comune dovrà affrontare altresì la problematica rappresentata dalla maggior spesa derivante dall'evasione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti con riferimento ai periodi pregressi..

Con la Legge di Bilancio 2019, il legislatore, da un lato, al comma 917, ha previsto la possibilità per i Comuni di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità (per anni 2013/2018), rese inefficaci dalla sentenza n. 15 della Corte Costituzionale, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dalla presentazione della relativa "istanza definitiva", e dall'altro, al comma 919, ha ripristinato la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe sull'imposta di pubblicità sino a un massimo del 50% delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507/1993 ( comma 917: "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva").

Nel ritenere indispensabile continuare ad assicurare il mantenimento del medesimo livello di efficienza ed efficacia dei servizi sino ad oggi assicurati alla collettività amministrata a far data dal 2004, anno di prima applicazione dell'attuale tariffa per Imposta Comunale sulla Pubblicità, ed allo stesso tempo non introdurre alcun ulteriore inasprimento in termini di pressione fiscale per i contribuenti rispetto alle annualità precedenti, si rende a tal fine necessario salvaguardare il medesimo gettito tributario assicurato sino ad oggi nelle annualità pregresse.

Per le predette ragioni si propone che la tariffa base dell'Imposta sulla Pubblicità applicata dal Comune di Bari (classe II ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 507/93), così come ridimensionata alla luce sentenza della Corte Costituzionale, sia determinata nella stessa misura delle annualità precedenti. A tal fine si propone di incrementare del 20% la tariffa base, passando da € 17,56 ad € 21,07, con conseguente variazione di tutte le altre tariffe ad essa collegate, il tutto ai sensi del D.Lgs. 507/93 .

Alle istanze di rimborso si farà fronte con ulteriori e specifici fondi stanziati nel Civico Bilancio, nel rispetto delle modalità previste espressamente dal comma 917, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n.145. La relativa istruttoria sarà resa dalla Ripartizione Tributi, competente in materia, la quale procederà secondo il dettato normativo ("rimborso rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva") nel rispetto delle specifiche previsioni stanziate a tal fine nel Civico Bilancio.

Si evidenzia, inoltre, come il Comune di Bari non abbia mai proceduto all'adeguamento ISTAT delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità, a cui sarebbe stato ed è legittimato dal disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 507/93.

Per le ragioni innanzi evidenziate, vi è l'esigenza di approvare per l'anno 2019 le nuove Tariffe per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni. La presente proposta, una volta approvata, costituirà allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, giusto art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

## LA GIUNTA COMUNALE

**UDITA** la relazione dell'Assessore all'Economia, dott. Alessandro D'Adamo, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione competente e del parere espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi;

### VISTI:

- 1) il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i.;
- 2) la L. n. 449 del 27.12.1997;
- 3) la delibera della G.M. n. 1193 del 31.10.2001;
- 4) la delibera della G.M. n. 142 del 08.02.2002;
- 5) la delibera della G.M. n. 888 del 03.12.2004;
- 6) il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 7) la Sentenza Corte Costituzionale n. 15/2018;
- 7) la Legge 30 dicembre 2018 n.145, articolo 1, commi 917 e 919;
- 8) il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTO** di dover approvare l'aumento del 20% della tariffa base dell'Imposta di Pubblicità applicata dal Comune di Bari (classe II ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 507/93), passando da € 17,56 ad € 21,07, con conseguente variazione di tutte le altre tariffe ad essa collegate in uno ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni, al solo fine di ripristinare la medesima tariffa applicata negli anni pregressi così da salvaguardare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi alla collettività amministrata nonché lo stesso equilibrio del Civico Bilancio;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione sono stati formulati i pareri di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi e di regolarità contabile in atti, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**VISTA** altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale che fa parte integrante della presente;

**CON VOTI UNANIMI**, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Economia Dott. Alessandro D'Adamo;
- 2) **APPROVARE**, per i motivi riportati in narrativa, l'aumento del 20% delle Tariffe dell'imposta Comunale sulla Pubblicità, di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/93;
- 3) **DARE ATTO** che l'aumento di cui sopra viene applicato sulla tariffa dell'Imposta di Pubblicità prevista dal D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., con conseguente variazione di tutte le tariffe in uno agli stessi Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- 4) **APPROVARE**, per l'effetto, con decorrenza dall' 01.01.2019 l'Elenco aggiornato delle Tariffe sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;

**5) DARE ATTO**, pertanto, che il gettito complessivo atteso per l'esercizio finanziario 2019 – riferito all'Imposta di Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni – è approssimativamente pari ad € 2.900.000,00 ;

**6) ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Di seguito,  
il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

#### LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;  
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

#### DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.





## COMUNE DI BARI

### ELENCO TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

#### E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(IN VIGORE DAL 01.01.2019)

#### COMUNE DI BARI: CLASSE II

##### PUBBLICITA' ORDINARIA

*(Art. 12 D.Lgs. n. 507/93 comma 1)*

Cat. Normale      Cat. Speciale

1) Per le fattispecie pubblicitarie effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è pari a	<b>21,07</b>	<b>52,68</b>
2) Per le fattispecie pubblicitarie su riportate che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari <u>ad un decimo</u> :  1 mese	<b>2,11</b>	<b>5,27</b>
3) Per le fattispecie pubblicitarie effettuate mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, regolarmente autorizzate e adibite all'esposizione di tali mezzi, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato e per anno solare è pari a	<b>21,07</b>	<b>52,68</b>

4) Per tutte le fattispecie pubblicitarie innanzi riportate si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) per le superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento e, pertanto, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è pari a

b) per le superfici superiori a metri quadrati 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento e, pertanto, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è

<b>31,61</b>	<b>63,21</b>
<b>42,14</b>	<b>73,75</b>

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

*(Art. 13 del D.Lgs. n. 507/93)*

<u>Cat. Normale</u>	<u>Cat. Speciale</u>
---------------------	----------------------

1) Per le fattispecie di pubblicità visiva effettuate per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofiloviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, e la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è pari a

2) Per le fattispecie pubblicitarie su riportate effettuate all'esterno dei veicoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

a) Per superficie complessiva compresa tra metri quadrati 1 e metri quadrati 5,5

b) Per superficie complessiva compresa tra metri quadrati 5,5 a metri quadrati 8,5

c) Per superficie complessiva superiore a metri quadrati 8,5

<b>21,07</b>	
<b>21,07</b>	-----
<b>31,61</b>	-----
<b>42,14</b>	-----



<p>3) Per le fattispecie pubblicitarie riportate ai punti 1 e 2, se la durata dell'esposizione non è superiore a tre mesi si applica, rispettivamente, per ogni mese o frazione, un decimo delle tariffe su citate, e cioè:</p> <p>a) pubblicità effettuata per conto altrui (al metro quadrato)</p> <p>1 mese</p> <p>b) pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa (al metro quadrato)</p> <p>1 mese</p> <p>4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici e aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica, per ciascun giorno, la tariffa pari a</p> <p>5) Per la fattispecie pubblicitaria descritta al punto 4 qualora abbia durata superiore a 30 giorni dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di</p>	<p><b>6,94</b></p> <p><b>3,47</b></p> <p><b>4,34</b></p> <p><b>2,17</b></p>	<p><b>17,35</b></p> <p><b>8,68</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p>
---	---	--

**PUBBLICITA' VARIA**

*(Art. 15 del D.Lgs. n. 507/93)*

<i>Cat. Normale</i>	<i>Cat. Speciale</i>
---------------------	----------------------

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di quindici giorni	<b>21,07</b>	<b>52,68</b>
2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili e quella eseguita su specchi d'acqua per ogni giorno o frazione	<b>104,11</b>	----
3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili per ogni giorno o frazione	<b>52,06</b>	<b>130,15</b>
4) Per la pubblicità effettuata mediante volantinaggio oppure mediante persone circolanti con cartelli è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione di	<b>4,34</b>	
5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione	<b>13,02</b>	

### **PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

*( Art. 7 comma 7 del D. Lgs. n. 507/93)*

	<u>Cat. Normale</u>	<u>Cat. Speciale</u>
1) Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi per ogni metro quadro e per anno solare è	<b>42,14</b>	<b>73,75</b>
2) Per le fattispecie pubblicitarie su riportate che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari <u>ad un decimo:</u>  1 mese	<b>4,21</b>	<b>7,38</b>
3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture luminose o illuminate regolarmente autorizzate per metro quadrato e per anno solare	<b>42,14</b>	<b>73,75</b>

4) Per tutte le fattispecie pubblicitarie innanzi riportate si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50% e, pertanto, per ogni metro quadro e per anno solare è pari a

b) superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100% e, pertanto, per ogni metro quadro e per anno solare è pari a

**52,68**

**84,29**

**63,21**

**94,82**

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


*(Art. 19 del D.Lgs. n° 507/93)*

1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è fissata come segue:

a) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti fino a 7 fogli	<b>1,61</b>	<b>4,03</b>
b) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli	<b>2,42</b>	<b>4,84</b>
c) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti da più di 12 fogli	<b>3,22</b>	<b>5,64</b>
d) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	<b>0,48</b>	<b>1,20</b>

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per l'affissione eseguita in determinati spazi prescelti dal committente è dovuta la maggiorazione del diritto del 100%.



# *Città di Bari*

## *ELENCO TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA'*

### *COMUNE DI BARI: CLASSE II*

(Art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507)

*TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 2002.*

#### PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 D.LG. n° 507/93 comma 1)

	<u>CAT. NORMALE</u>	<u>CAT. SPECIAL</u>
1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, del D.LG. del 15.11.1993 n° 507, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è:		
	Euro 17,56	Euro 43,90
2) Per le fattispecie pubblicitarie su riportate che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista (€ 17,56):		
1 mese	Euro 1,76	Euro 4,40
3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, regolarmente autorizzate e adibite all'esposizione di tali mezzi, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato e per anno solare è		
	Euro 17,56	Euro 43,90
4) Per tutte le fattispecie pubblicitarie innanzi riportate si applicano le seguenti maggiorazioni:		
a) Superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, pertanto la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è	Euro 26,34	Euro 52,68

CAT. NORMALE      CAT. SPECIALE

- b) Superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento, pertanto la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è

Euro 35,12

Euro 61,46

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art. 13 del D.LG. n° 507/93)

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofiloviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è

Euro 17,56

Per la fattispecie pubblicitaria su riportata effettuata all'esterno dei veicoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

- a) Per superficie complessiva compresa tra metri quadrati 1 e metri quadrati 5,5  
 b) Per superficie complessiva compresa tra metri quadrati 5,5 a metri quadrati 8,5  
 c) Per superficie complessiva superiore a metri quadrati 8,5

Euro 17,56

Euro 26,34

Euro 35,12

- 2) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare, secondo le seguenti tariffe:

- a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.  
 b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.  
 c) Per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

Euro 88,83

Euro 59,39

Euro 29,44

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe su riportate devono essere raddoppiate.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(Art. 14 del D.LG. n° 507/93)

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare si applica l'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare

Euro 69,21

Euro 173,03

CAT. NORMALE      CAT. SPECIALE

2) Per la fattispecie pubblicitaria su descritta, effettuata per conto proprio dall'impresa      Euro 34,60      Euro 86,51

3) Per le fattispecie pubblicitarie riportate ai punti 1 e 2 se la durata dell'esposizione non è superiore a tre mesi si applica, rispettivamente, per ogni mese o frazione, un decimo delle tariffe su citate, e cioè:

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI  
(al metro quadrato)

1 mese      Euro 6,92      Euro 17,30

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA  
(al metro quadrato)

1 mese      Euro 3,46      Euro 8,65

4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici e aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l'imposta per ogni giorno di      Euro 4,13

5) Per la fattispecie pubblicitaria descritta al punto 4 qualora abbia durata superiore a 30 giorni dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di      Euro 2,07

PUBBLICITA' VARIA  
(Art. 15 del D.LG. n° 507/93)

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di quindici giorni      Euro 17,56      Euro 43,90

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili e quella eseguita su specchi d'acqua per ogni giorno o frazione      Euro 103,29

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili per ogni giorno o frazione      Euro 51,65      Euro 129,13

4) Per la pubblicità effettuata mediante volantaggio è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione di      Euro 4,13

5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione      Euro 12,91

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19 del D.LG. n° 507/93)

	<u>CAT. NORMALE</u>	<u>CAT. SPECIALE</u>
1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 è fissata come segue:		
a) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti fino a 7 fogli	Euro 1,60	Euro 4,00
b) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli	Euro 2,38	Euro 4,78
c) per i primi 10 giorni per ogni commissione superiore ai 50 fogli e per manifesti costituiti da più di 12 fogli	Euro 3,20	Euro 5,60
d) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,48	Euro 1,20

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per l'affissione eseguita in determinati spazi prescelti dal committente è dovuta la maggiorazione del diritto del 100%.

## PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

(Art. 7 comma 7 del D.LG. n° 507/93)

### A) Art. 12 D.Lg. n. 507/93: PUBBLICITA' ORDINARIA

1) Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi per ogni metro quadro e per anno solare è	Euro 35,12	Euro 61,46
2) Per le fattispecie pubblicitarie su riportate che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad <u>un decimo di € 35,12</u> :		
1 mese	Euro 3,51	Euro 6,15
3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture luminose o illuminate regolarmente autorizzate per metro quadrato e per anno solare	Euro 35,12	Euro 61,46
4) Per tutte le fattispecie pubblicitarie innanzi riportate si applicano le seguenti maggiorazioni:		
a) superficie compresa tra metri quadri 5,5 e 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50% pertanto la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è di	Euro 43,90	Euro 70,24

CAT. NORMALE                      CAT. SPECIALE

superficie superiore a metri quadri 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100% pertanto la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è di

Euro 52,68                      Euro 79,02

B) Art. 13 del D.LG. n. 507/93: PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1) Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di veicoli in genere in forma luminosa o illuminata, la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è di

Euro 35,12

2) Per la fattispecie pubblicitaria su riportata effettuata all'esterno dei veicoli la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è la seguente:

a) per superficie fino a metri quadri 5,50

b) per superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50

c) per superficie superiore a mq. 8,5

Euro 35,12

Euro 43,90

Euro 52,68

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto in forma luminosa o illuminata, l'imposta è dovuta per anno solare, come segue:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000Kg.

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

Euro 177,66

Euro 118,79

Euro 58,88

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe su riportate devono essere raddoppiate.

b) superficie superiore a metri quadri 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100% pertanto la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è di

Euro 52,68                  Euro 79,02

B) Art. 13 del D.LG. n. 507/93: PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1) Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di veicoli in genere in forma luminosa o illuminata, la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è di

Euro 35,12

2) Per la fattispecie pubblicitaria su riportata effettuata all'esterno dei veicoli la tariffa per ogni metro quadro e per anno solare è la seguente:

a) per superficie fino a metri quadri 5,50

Euro 35,12

b) per superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50

Euro 43,90

c) per superficie superiore a mq. 8,5

Euro 52,68

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto in forma luminosa o illuminata, l'imposta è dovuta per anno solare, come segue:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

Euro 177,66

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000Kg.

Euro 118,79

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

Euro 58,88

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe su riportate devono essere raddoppiate.

002

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA		categoria normale		euro	
	68.000		35,12		
	85.000		43,9		
	102.000		52,68		
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA		categoria speciale		euro	
119.000	76.000		61,46		39,25
136.000	93.000		70,84		48,03
153.000	110.000		79,02		56,81



Ripartizione Tributi

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO  
GENERALE**

N. 2019/00024

del 25 GENNAIO 2019

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE**

**TIPO PROPOSTA G.M.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo Favorevole**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo** Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente dal momento che la manovra proposta assicura invarianza di gettito rispetto agli esercizi precedenti e alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020 pur manifestando il sacrificio in termini di spesa corrente che l'Ente dovrà sostenere nelle prossime annualità rispetto alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020 e presenti nel predisponendo bilancio 2019/2021 in misura pari alle maggiori spese derivanti dall'evasione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale 15/2018 per la quale ai fini di una corretta valutazione di compatibilità ex art.153 del TUEL è ragionevole ipotizzare anche per il futuro la possibilità di avvalersi in misura piena della facoltà prevista dall'art.1 comma 919 della Legge di Bilancio 2019.

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

**ANNOTAZIONI :**

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 24/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE**

**PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Favorevole

Bari, li 22/01/2019

Il responsabile

Francesco Catanese

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati\_sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa\_si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente dal momento che la manovra proposta assicura invarianza di gettito rispetto agli esercizi precedenti e alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020\_pur manifestando il sacrificio in termini di spesa corrente che l'Ente dovrà sostenere nelle prossime annualità rispetto alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020 e presenti nel predisponendo bilancio 2019/2021\_in misura pari alle maggiori spese derivanti dall'evasione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale 15/2018\_per la quale ai fini di una corretta valutazione di compatibilità ex art.153 del TUEL è ragionevole ipotizzare\_anche per il futuro\_la possibilità di avvalersi in misura piena della facoltà prevista dall'art.1 comma 919 della Legge di Bilancio 2019.

Bari, li 23/01/2019

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) Parere di regolarità contabile:

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati\_sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa\_si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente dal momento che la manovra proposta assicura invarianza di gettito rispetto agli esercizi precedenti e alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020\_pur manifestando il sacrificio in termini di spesa corrente che l'Ente dovrà sostenere nelle prossime annualità rispetto alle previsioni 2019 e 2020 programmate con il Bilancio 2018/2020 e presenti nel predisponendo bilancio 2019/2021\_in misura pari alle maggiori spese derivanti dall'evasione delle

istanze di rimborso presentate dai contribuenti per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale 15/2018\_per la quale ai fini di una corretta valutazione di compatibilità ex art.153 del TUEL è ragionevole ipotizzare\_anche per il futuro\_la possibilità di avvalersi in misura piena della facoltà prevista dall'art.1 comma 919 della Legge di Bilancio 2019.

Bari, li 23/01/2019

Il Direttore di Ragioneria

Giuseppe Ninni

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Ilaria Rizzo

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio

Bari, 28/01/2019

F.to Serafina Paparella

---

#### CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 28/01/2019 al 11/02/2019.

L'incaricato

F.to

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>